

**MODIFICA ED INTEGRAZIONE ART. 261 DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE.**

L'Assessore all'Igiene, Ambiente, Ecologia e Sanità,  
Dr. LUIGI GIUSEPPE VILLANI, riferisce:

"Premesso che con proprio atto consiliare n. 9 del 13/2/1987, esecutivo ai sensi di legge, è stato adottato il Regolamento Comunale di Igiene;

Considerato che l'art. 261 di tale Regolamento relativo a "Allevamenti di animali nei centri abitati" così stabilisce:

"Nei centri e nei nuclei abitati è vietato tenere animali di qualsiasi specie ad eccezione di animali di affezione: cani, gatti, uccelli in gabbia, in numero limitato e in relazione allo spazio disponibile e comunque un numero non superiore a 25 capi, nonchè di animali di bassa corte, volatili e conigli per uso strettamente familiare e animali ad uso sportivo: cani da caccia, colombi, cavalli, purchè l'ubicazione e la condizione igienica dell'allevamento siano tali da non arrecare disturbo al vicinato";

Visto che sono pervenute a questo Ufficio diverse lamentele di cittadini che sottolineano lo stato di disagio arrecato dai piccoli allevamenti domestici (max 25 capi), in special modo nel periodo estivo, a causa delle esalazioni maleodoranti provocate dagli stessi;

Considerato che l'U.S.L. n. 5 - S.I.P. di Fidenza - all'uopo interpellata, ha proposto la seguente formulazione:

"Nelle aree residenziali del Capoluogo e dei centri frazionali, è vietato tenere animali di qualsiasi specie ad esclusione degli animali di affezione in numero limitato, in relazione allo spazio disponibile e comunque in numero non superiore a 5, purchè non arrechino disturbo al vicinato.

Il Sindaco, su proposta motivata dal S.I.P., può imporre l'allontanamento di detti animali.

E' comunque vietato tenere animali selvatici pericolosi";

Ritenuto di dover accogliere il suggerimento dell'U.S.L. n. 5 e di dover modificare ed integrare l'art. 261 del Regolamento di Igiene così come proposto dalla stessa U.S.L. n. 5;

Per i motivi sopra esposti;

L A G I U N T A

propone al Consiglio Comunale di:

modificare ed integrare l'art. 261 del Regolamento Comunale di Igiene dando atto che il nuovo testo sarà il seguente:

Art. 261 - Allevamenti di animali nei centri abitati

"Nelle aree residenziali del Capoluogo e dei centri frazionali è vietato tenere animali di qualsiasi specie ad esclu

- 2 -

sione degli animali di affezione in numero limitato in relazione allo spazio disponibile e comunque in numero non superiore a cinque, purchè non arrechino disturbo al vicinato.

Il Sindaco, su proposta motivata del S.I.P., può imporre l'allontanamento di detti animali.

E' comunque vietato tenere animali selvatici pericolosi".

Terminata la relazione, l'argomento viene posto ai voti per alzata di mano e viene approvato col seguente esito:

CONSIGLIERI ASSEGNATI	N. 20
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI	N. 20
VOTI FAVOREVOLI	N. 17
VOTI CONTRARI	N. 2
ASTENUTI	N. 1 (FERRI-MSI)

## I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

UDITA la relazione dell'Ass. Dr. LUIGI GIUSEPPE VILLANI;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142 dell'8/6/1990 sulla proposta di deliberazione in esame:

- il Dott. MARCO SPURIO, Responsabile del Servizio Igiene e Ambiente (VI<sup>^</sup> qualifica funzionale) ha rilasciato parere favorevole di regolarità tecnica;
- non occorre, per la natura dell'atto, parere di regolarità contabile da parte del Responsabile di Ragioneria;
- sulla scorta di quanto sopra, il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sotto il profilo della legittimità;

VISTO L'esito della votazione resa palesemente nelle forme e nei modi di legge;

## D E L I B E R A

- 1) di modificare ed integrare l'art. 261 del Regolamento Comunale di Igiene dando atto che il nuovo testo sarà il seguente:

### ART. 261 - ALLEVAMENTI DI ANIMALI NEI CENTRI ABITATI.

"Nelle aree residenziali del Capoluogo e dei Centri frazionali, è vietato tenere animali di qualsiasi specie ad esclusione degli animali di affezione, in numero limitato in relazione allo spazio disponibile e comunque in

numero non superiore a cinque, purchè non arrechino disturbo al vicinato.  
Il Sindaco, su proposta motivata del S.I.P., può imporre l'allontanamento di detti animali.  
E' comunque vietato tenere animali selvatici pericolosi".

§=====§

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 30/7/91 al 13/8/91 per 15 gg. con rinvii ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 legge 9 giugno 1947 n. 530.  
Noceto, 14/8/91

IL SEGRETARIO CAPO



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/8/91 al 3/9/91 per 15 gg. con rinvii ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 legge 9 giugno 1947 n. 530.  
Noceto, 4/9/91

IL SEGRETARIO CAPO



**REGIONE EMILIA - ROMAGNA**

Comitato di Controllo  
N. 6443/1990 data 5.8.91  
Controllata senza rilievi ai sensi dell'art. 63 della legge 10/2/1953 n. 62.  
nella seduta del 5.8.91

IL PRESIDENTE

